

Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà

Dislocazioni residenziali. Per progetto o per delibera?

La determina 113 del 10 febbraio 2014, "Cessazione contribuzione per l'assistenza residenziale di ..", dell'Area Vasta 1 di Pesaro (in allegato), è interessante per i tanti e purtroppo preoccupanti, spunti di riflessione che propone.

Il fatto

In sintesi: la determina prevede la dimissione di due utenti, al compimento dei 65 anni, da una comunità socio educativa riabilitativa ed il successivo inserimento in una "struttura a carattere sociale". Secondo quanto riportato dall'atto della AV1, ciò si rende necessario sulla base della dgr 23/2013, [Marche. Disposizioni riguardanti le Comunità per disabili \(CoSER\)](#), secondo la quale "la permanenza nelle COSER è prevista solo per gli utenti di età superiore ai 18 anni e fino al compimento dei 65 anni di età", inoltre "non essendoci condizioni particolari che richiedono la necessaria permanenza in una struttura Coser, saranno dimessi e inseriti in una struttura a carattere sociale". Infine "i famigliari degli utenti (...) preso atto di quanto stabilito con dgrm 23/2013 assumono integralmente l'onere della retta per l'assistenza residenziale prevista nella struttura sociale prescelta". Per l'AV1, la dimissione, determina anche la cessazione dell'assunzione delle quote sanitarie.

La delibera 23/2013

In realtà, come è noto, il contenuto della delibera citata non è esattamente quello indicato dalla determina. Lo riportiamo.

Il cofinanziamento così ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni. Nel caso di utenti già inseriti nelle strutture per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni, si può derogare al suddetto requisito, previa valutazione dell'U.M.E.A., fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.

Dunque se la persona è già inserita in comunità prima dei 65 anni, può rimanervi sulla base di quanto indica la delibera. In questo caso, dalla descrizione contenuta della determina, non sembrerebbe che siano insorte condizioni che ne rendano impossibile la permanenza; considerato che da un servizio socio sanitario si passa ad un servizio sociale.

Ma il punto sul quale vogliamo porre l'attenzione e richiamare la riflessione è un altro.

Se quelle persone avevano livelli di autonomia tali da poter usufruire di una struttura sociale, perché sono stati inseriti in una Coser e perché poi si è aspettato il compimento dei 65 anni - facendo dire ad una norma quello che non dice - per dare loro un servizio più adeguato ai loro bisogni? Tanto più che, come risulta dalla determina, i familiari si sono trovati d'accordo.

Escono perché hanno compiuto 65 anni o perché è più adeguato un altro tipo di servizio? Ci potrebbe essere anche l'ipotesi che con l'uscita l'AV1 recupera due rette. Non sarà forse molto, ma, di questi tempi, tutto è utile.

Domande che rimangono aperte e sarebbe davvero utile trovassero una risposta.

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

N. 113/AV1 DEL 10/02/2014

Oggetto: Cessazione contribuzione per l'assistenza residenziale del sig. M.E. e sig. F. N.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. di cessare con decorrenza 30/11/2013 il pagamento delle quote sanitarie a carico dell' Area Vasta 1 relativamente all'assistenza residenziale dei sigg. ri M.E. e F.N. presso la struttura "T41A – Co.S.E.R." di Pesaro (PU), C.F./P.IVA 01379280413, in seguito alle dimissioni degli utenti sopra indicati dalla stessa struttura, in attuazione di quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale Marche n. 23 del 21.01.2013 che individua i nuovi criteri per l' individuazione delle Comunità Socio Educative Riabilitative Residenziali per disabili gravi e per l' ammissione al cofinanziamento regionale;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell' albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell' art. 1 della L.R. n. 36/2013;
3. di dare altresì atto che dalla presente determina non deriva alcuna previsione di spesa;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell' art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..

II DIRETTORE DI AREA VASTA 1
dr.ssa M. Capalbo

Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell' ASUR Area Vasta 1

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente UOC Contabilita'.B.F
dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA**

Normativa di riferimento:

- L. n.104/1992 “Legge-quadro per l’ assistenza, l’ integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate.(disabili);
- DGR 406/2006 “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e i soggetti interessati, per la gestione di comunità socio-educative – riabilitative per disabili gravi”;
- DGR n. 665/2008 “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e i soggetti interessati, per la gestione di comunità socio-educative – riabilitative per disabili gravi”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 107 del 23.07.2009 “Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla DRG n. 665 del 20.5.2008”
- DGR n. 449/2010 “Gestione di Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative”;
- DGR n. 23 del 21.01.2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – Criteri per l’ individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DRG 449/2010”;
- Determina DAV1 n. 757 del 09.08.2013;

Premesso :

- che il sig. ri M.E. e F.N. erano stati inseriti presso la Struttura Co.S.E.R. Tiquarantuno “A” – Co.S.E.R. C.F./P.Iva 01379280413 a Pesaro (PU) in base alla L. 104/1992 – DGR 406/2006 e alla Determina del DAV1 n. 757 del 9.08.2013;
- che la struttura è autorizzata all’ esercizio di prestazioni socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 20/2002 con autorizzazione n. 39 del 16.10.2008 nonché qualificata dalla Regione Marche quale Comunità Co.S.E.R. e , in base al Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 107 del 23.07.2009, ammessa di conseguenza al cofinanziamento regionale nella misura del 50% della retta giornaliera di degenza mentre il 25% della retta è a carico delle Aree Vaste dell’ Asur e il restante 25% è onere degli ospiti stessi e/o dei Comuni di residenza;
- che, in base alla recente Delibera della Giunta Regionale n. 23 del 21.01.2013, viene disposto che la permanenza nelle Co.S.E.R. è prevista solo per gli utenti di età superiore ai 18 anni e fino al compimento del 65° anno di età;

Considerato

- che gli utenti sopra indicati sigg. ri M.E. e F.N., avendo raggiunto il 65° anno di età e non essendoci condizioni particolari che richiedano la necessaria permanenza in una struttura Co.S.E.R., saranno dimessi e inseriti in una struttura a carattere sociale;
- che i familiari degli utenti in oggetto, con comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 00644740/28.12.2013/P-DSM/A, preso atto di quanto stabilito con DGRM n 23/2013, assumono integralmente l’ onere della retta per l’ assistenza residenziale prevista nella struttura sociale prescelta;

Tutto quanto sopra premesso e considerato parte integrale del presente atto, si propone l’ adozione del provvedimento nei seguenti termini:

- 1 di cessare con decorrenza 30/11/2013 il pagamento delle quote sanitarie a carico dell' Area Vasta 1, relativamente all'assistenza residenziale dei sigg. ri M.E. e F.N. presso la Struttura "T41A – Co.S.E.R." di Pesaro (PU), C.F./P.IVA 01379280413, in seguito alle dimissioni degli utenti sopra indicati dalla Struttura "T41A – Co.S.E.R.", in attuazione a quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale Marche n. 23 del 21.01.2013 che individua i nuovi criteri per l' individuazione delle Comunità Socio Educative Riabilitative Residenziali per disabili gravi e per l' ammissione al cofinanziamento regionale;
- 2 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell' albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell' art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- 3 di dare altresì atto che dalla presente determina non deriva alcuna previsione di spesa;
- 4 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell' art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Doriana Della Valle

L'Istruttore

sig.ra Lucia Iannucci

Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera

Il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Il Direttore
Dott. Francesco Angioni

- ALLEGATI -

Gli allegati, non soggetti a pubblicazione per motivi di privacy, sono i seguenti:

- Schede identificative degli utenti non soggette a pubblicazione per motivi di Privacy.
- Comunicazione dei familiari.